

	SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE LIVORNO FERRARIS CIGLIANO		
	Sede: Livorno Ferraris – Via Martiri della Libertà n. 100 – Tel. 016147358 mail poliziamunicipale@comune.livornoferraris.vc.it		

Prot. n. **7489**

Ordinanza n. 67/2024

OGGETTO: Calendario delle vendite di fine stagione – Saldi estivi 2024.

Richiamato l'art. 15 (Vendite Straordinarie) del D. Lgs. 31.03.1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della L. 15.03.1997, n. 59";

Richiamato l'art. 14 c.2 della L. R. 12.11.1999, n. 28 e ss.mm.ii, come sostituito dall'art.6 della L.R. 27 luglio 2011, n.13;

Considerato che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in sede interistituzionale, in data 24.03.2011, ha concordato di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione;

Viste la deliberazione n. 3-8048 del 12.12.2018 ad oggetto "Legge regionale 28/1999, art. 14, c. 2 Fissazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione ed indicazioni attuative" con la quale la Giunta Regionale ha fissato le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 marzo 2011, secondo le seguenti scadenze:

- data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio
- data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno antecedente l'Epifania;
- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire da tale data

Richiamata la nota dell'Assessorato del Commercio della Regione Piemonte prot.n. 178 del 05.06.2024;

Dato atto che, per consolidata tradizione, nel nostro territorio il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto in maniera continuativa per la durata massima consentita dal disposto normativo, per cui si ritiene di mantenere tale consuetudine, acquisita sia dagli operatori del settore che dai consumatori;

Rilevata la necessità di fissare pertanto il periodo di durata dei saldi estivi pari a n. 8 settimane continuative, così come già concordato con le organizzazioni di categoria;

Ritenuto di stabilire la scansione temporale delle vendite di fine stagione estiva 2024;

Visto il D. Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il provvedimento n. 4 del 01.07.2024 con il quale in Sindaco di Livorno Ferraris conferisce al sottoscritto la Responsabilità del Servizio di Polizia Locale associato tra i Comuni di Livorno Ferraris e Cigliano;

DISPONE

di fissare lo svolgimento delle vendite di fine stagione "SALDI" estivi 2024, per la durata di OTTO settimane continuative, nel seguente arco temporale:

Vendite di fine stagione invernale dal 6 luglio 2024 al 31 agosto 2024.

DA' ATTO CHE

ai sensi dell'Art. 14 c. 3 della Legge Regionale 12 Novembre 1999 n. 28, l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita



Comune di Cigliano (VC) – Polizia Locale – Piazza Martiri della Libertà, 18 – CAP 13043

Telefono 0161423142

c.f. e p. I.V.A. 00222570020

e-mail poliziamunicipale@cigliano.net PEC comune.cigliano@legalmail.it

	SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE LIVORNO FERRARIS CIGLIANO Sede: Livorno Ferraris – Via Martiri della Libertà n. 100 – Tel. 016147358 mail poliziamunicipale@comune.livornoferraris.vc.it	
--	--	---

ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori;

ai sensi dell'Art. 15, comma 3, della succitata Legge Regionale, *“nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione ‘vendite fallimentari’ come pure ogni riferimento a ‘fallimento’, ‘procedure fallimentari’, ‘esecutive’, ‘individuali’ o ‘concorsuali’ e simili, anche come termine di paragone”;*

ai sensi dell'Art. 15, comma 5, del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 114, *“lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”;*

l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato con D. Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206;

COMUNICA

1. il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente;
2. avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Cigliano, lì 08 luglio 2024

Comando Polizia Locale
Il Responsabile del Servizio
Dott. PASQUINO Gianfranco





Comune di Cigliano (VC) – Polizia Locale – Piazza Martiri della Libertà, 18 – CAP 13043

Telefono 0161423142

c.f. e p. I.V.A. 00222570020

e-mail poliziamunicipale@cigliano.net PEC comune.cigliano@legalmail.it